

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001



STORIA DELLE MODIFICHE		DATA
Versione	Descrizione	
1	Prima emissione	18/03/019

INDICE

1	IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231	4
2	INFORMAZIONI GENERALI SULLA SOCIETÀ	8
2.1	LA SOCIETÀ E LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA	8
2.2	LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	10
2.3	LA GOVERNANCE E STRUTTURA ORGANIZZATIVA	12
3	IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, CONTROLLO E GESTIONE	12
3.1	COMPOSIZIONE DEL MODELLO.....	12
3.2	OBIETTIVI E FINALITÀ PERSEGUITE NELL'ADOZIONE DEL MODELLO	13
3.3	LA METODOLOGIA ADOTTATA PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO.....	14
4	CARATTERISTICA E STRUTTURA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI	15
5	L'ESPOSIZIONE AL RISCHIO.....	16
5.1	PREMESSA METODOLOGICA	16
5.2	I PROCESSI SENSIBILI.....	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
5.3	COMMERCIALE	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
5.4	EROGAZIONE SERVIZI	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
5.5	APPROVVIGIONAMENTI.....	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
5.6	AMMINISTRAZIONE, CONTABILITÀ E BILANCI.....	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
5.7	RISORSE UMANE	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
5.8	SISTEMI INFORMATIVI	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
5.9	SSL	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
5.10	GESTIONE AMBIENTALE	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
5.11	RAPPORTI PA	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
5.12	I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 24 E 25 D.LGS. 231/2001)	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
5.13	IL REATO DI INDUZIONE A RENDERE FALSE DICHIARAZIONI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25 DECIES D.LGS. 231/2001)	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
5.14	I REATI INFORMATICI (ART. 24 BIS D.LGS. 231/2001) E REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLA LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25 NOVIES D.LGS. 231/2001)	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
5.15	DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24 TER D.LGS. 231/2001), DELITTI IN MATERIA DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25 QUATER D.LGS. 231/2001)	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
5.16	DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25 BIS.1 D.LGS. 231/2001) ...	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
5.17	I REATI SOCIETARI (ART. 25 TER D.LGS. 231/2001)	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
5.18	DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25 QUINQUES D.LGS. 231/2001)	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
5.19	I REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (ART. 25 SEPTIES D.LGS. 231/2001)	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
5.20	I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO E IMPIEGO DI BENI DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 25 OCTIES D.LGS. 231/2001)	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
5.21	REATI AMBIENTALI (ART. 25 UNDECIES D.LGS. 231/2001)	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
5.22	GLI ALTRI REATI	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
6	L'ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO.....	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
6.1	NOMINA E COMPOSIZIONE.....	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
6.2	DURATA IN CARICA, SOSTITUZIONE E REVOCA DEI COMPONENTI DELL'ODV	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
6.3	I REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
6.4	LE RISORSE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
6.5	CONVOCAZIONE.....	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
6.6	OBBLIGO DI RISERVATEZZA	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

6.7	COMPITI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
6.8	RELAZIONE CON L'ORGANISMO DI VIGILANZA DELLA CONTROLLANTE	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
6.9	GESTIONE DELLE VERIFICHE DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
6.10	SEGNALAZIONI E COMUNICAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
6.11	FLUSSO DI INFORMAZIONE VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
6.12	REPORTING E GESTIONE DEI DOCUMENTI.....	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
7	IL SISTEMA DISCIPLINARE	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
7.1	FINALITÀ DEL SISTEMA DISCIPLINARE	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
7.2	SANZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI SUBORDINATI.....	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
7.3	SANZIONI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIRIGENTE	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
7.4	MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
7.5	MISURE NEI CONFRONTI DI ALTRI DESTINATARI	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
7.6	ULTERIORI MISURE.....	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
8	FORMAZIONE E INFORMAZIONE	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
8.1	FORMAZIONE DEL PERSONALE.....	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

1 Il decreto legislativo 8 Giugno 2001, n. 231

Con il decreto legislativo 8 Giugno 2001, n. 231 è stata introdotta nell'ordinamento giuridico italiano la «responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica» a seguito della commissione di illecito.

Il decreto risulta applicabile a seguito della commissione dei seguenti reati:

- art. 24: «Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico», che correla la responsabilità amministrativa dell'ente alla commissione di reati quali la malversazione a danno dello Stato, l'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (o di altro ente pubblico, o delle Comunità europee), la truffa (a danno dello Stato o di un altro ente pubblico ovvero aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), la frode informatica (se commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico);
- art. 24-bis: «Delitti informatici e trattamento illecito di dati», che correla la responsabilità amministrativa dell'ente alla commissione di reati quali il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, il reato di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, il reato di installazione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico, il reato di intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, il reato di falsificazioni informatiche ed il reato di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, ancorché utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità, di danneggiamento di sistemi informativi o telematici, ancorché di pubblica utilità;
- art. 24-ter: «Delitti di criminalità organizzata» che correla la responsabilità in particolare alle ipotesi di agevolazione mafiosa;
- art. 25: «Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione», che correla la responsabilità amministrativa dell'ente alla commissione di reati quali la concussione, l'induzione indebita a dare o promettere utilità e la corruzione per l'esercizio della funzione, per un atto contrario ai doveri d'ufficio o in atti giudiziari;
- art. 25-bis: «Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento» che correla la responsabilità amministrativa dell'ente alla commissione dei reati di falso nummario, di uso di valori contraffatti, di contraffazione e uso di segni distintivi e brevetti nonché l'introduzione nello Stato ed il commercio di prodotti con segni falsi;
- art. 25-bis 1: «Delitti contro l'industria ed il commercio» che correlano la responsabilità dell'ente alla commissione di reati quali la turbata libertà dell'industria o del commercio, l'illecita concorrenza con minaccia o violenza o ancora gli illeciti commessi nelle frodi in commercio;

- art. 25-ter: «Reati societari», che correlano la responsabilità amministrativa dell'ente alla commissione di illeciti quali le false comunicazioni sociali nella nuova formulazione post L. 69/2015, la falsità delle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, l'aggiotaggio, la illegale ripartizione degli utili e delle riserve, le illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, le operazioni in pregiudizio dei creditori, l'illecita influenza sull'assemblea, l'omessa comunicazione del conflitto d'interessi, l'ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza. A questi la L. 190/2012 ha aggiunto anche il reato di corruzione tra privati, di recente riformato dal D. Lgs. 38/2017;
- art. 25 quater: «Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico», che correlano la responsabilità amministrativa dell'ente alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti sia nel codice penale che nelle leggi speciali;
- art. 25-quater-1: «Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili»;
- art. 25 quinquies: «Delitti contro la personalità individuale», che correlano la responsabilità amministrativa dell'ente alla commissione di illeciti quali la riduzione o il mantenimento in schiavitù o in servitù, la detenzione di materiale pornografico (prodotto mediante lo sfruttamento sessuale di minori), la prostituzione minorile e le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile. A questi la L. 199/2016 ha aggiunto il reato di caporalato;
- art. 25 sexies: «Reati di abuso del mercato», che correlano la responsabilità amministrativa dell'ente alla commissione degli illeciti di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato;
- art. 25-septies: «Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro»;
- art. 25-octies: «Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio», che correla la responsabilità amministrativa dell'ente ad operazioni di trasferimento, occultamento, sostituzione o utilizzo di beni di provenienza illecita (anche ove il soggetto abbia commesso o concorso a commettere il delitto presupposto);
- art. 25-novies: «Delitti in materia di violazione del diritto d'autore», ovvero volti all'utilizzo non lecito di materiale protetto da copyright;
- art. 25-decies: «Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria»;
- art. 25-undecies: «Reati ambientali», nella nuova formulazione post L. 68/2015 che correla la responsabilità dell'ente alla commissione di reati quali l'inquinamento ambientale, il disastro ambientale, lo smaltimento illecito di rifiuti, lo scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in violazione del T.U.A.;

- art. 25-duodecies: «Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare», teso allo sfruttamento di manodopera in condizioni di illegalità, di recente riformato dalla L. 161/2017;
- art. 25-terdecies: «Xenofobia e razzismo» introdotto dalla Legge Europea 2017 con espresso riferimento al reato di cui all'art. 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, ad oggi abrogato dall'art. 7 D. Lgs. 21/2018 che, al contempo, ha introdotto la nuova fattispecie penale di cui all'art. 604 bis c.p.;
- “Reati transnazionali” (introdotti con la legge 16 Marzo 2006, n. 146) correlano la responsabilità amministrativa dell'ente a reati quali il riciclaggio e l'associazione per delinquere ove commessi su scala internazionale.

Ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 231/2001 affinché possa esser contestata ed imputata ad un ente la responsabilità amministrativa occorre che una persona fisica funzionalmente collegata all'ente stesso abbia commesso (o tentato di commettere) uno dei reati appena citati (cosiddetti reati presupposto) e che il reato sia stato commesso *«nel suo (n.d.r. dell'ente) interesse o a suo vantaggio»*, prevedendo quale esimente l'ipotesi che l'autore abbia *«agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi»*.

Affinché possa profilarsi la responsabilità amministrativa dell'ente, parallelamente alla responsabilità penale dell'autore del reato (persona fisica), è necessario altresì che il reato sia stato commesso da soggetti che rivestano una posizione apicale all'interno dell'ente o da soggetti in posizione subordinata. Più precisamente, sempre ai sensi dell'art. 5, *«l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:*

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (cosiddetti soggetti apicali);*
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a) (cosiddetti sottoposti).*

Stando ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato la responsabilità amministrativa derivante da reato trova applicazione anche in presenza di un Gruppo, per quanto con alcune significative limitazioni e condizioni, allorquando ad esempio sia una delle società controllate a commettere un reato presupposto della responsabilità stessa (cd. risalita della responsabilità). L'estensione della disciplina nell'ambito del gruppo societario interessa anche le società multinazionali.

In caso di accertata responsabilità la Società incorre in una delle seguenti sanzioni: sanzioni pecuniarie, sanzioni interdittive, confisca (sempre disposta con la sentenza di condanna dell'ente) e pubblicazione della sentenza.

In riferimento alla sanzione pecuniaria è stato stabilito un sistema di calcolo per quote, da determinarsi per quantità e valore, questo per meglio adattare l'entità della sanzione alla realtà del caso. Ogni quota va da un valore minimo di circa 258,00 euro, ad un massimo di circa 1.550,00 euro; non potranno essere applicate complessivamente un numero di quote inferiore a cento (100) né superiore a mille (1000). Facendosi i conti la sanzione pecuniaria va da un minimo di 25.823,00 euro ad un massimo di circa 1.549.360,00 euro.

In base all'art. 11 del Decreto, il giudice, preliminarmente, dovrà determinare il numero delle quote tenendo conto di alcuni elementi: la gravità del fatto; il grado di responsabilità dell'ente; le attività svolte per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto; le attività svolte per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Successivamente il giudice passerà alla determinazione dell'importo della quota tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, in modo da assicurare l'efficacia della sanzione.

Le sanzioni interdittive, invece, sono: l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

A differenza della sanzione pecuniaria, che si applica sempre, le sanzioni interdittive trovano applicazione in quanto espressamente previste dalla legge ed a condizione che ricorra almeno una delle condizioni richiamate dall'art. 13, cioè: l'ente deve aver tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato sia stato commesso da soggetti che si trovino in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; o in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

Nel determinare il tipo di sanzione e la durata il Giudice deve tener conto: della gravità del fatto, della responsabilità dell'ente, dell'attività volta alla prevenzione o attenuazione delle conseguenze, nonché della idoneità delle singole sanzioni a prevenire gli illeciti del tipo commesso.

L'art. 6 del Decreto prevede pertanto che laddove il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale l'ente non risponde amministrativamente se fornisce la prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

In questo senso l'obiettivo profondo del D. Lgs. 231/2001 è quello di spingere le imprese a dotarsi di un modello di organizzazione, gestione e controllo che, in sintonia con la "cultura della prevenzione", miri al perseguimento di una "nuova cultura del fare impresa".

Per avere efficacia esimente il modello di organizzazione e gestione deve rispondere all'esigenza di:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Gli artt. 12 e 17 del D.lgs. 231/2001 riconoscono altresì un'efficacia riparatoria al modello di organizzazione e gestione poiché prevedono una riduzione delle sanzioni pecuniarie e l'esenzione dalle sanzioni interdittive allorché l'ente abbia adottato e reso operativo, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado per il reato già commesso, un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (c.d. modello *ex post*).

2 Informazioni generali sulla Società

2.1 La Società e la struttura organizzativa

A&G Multiservice è una realtà industriale che da oltre 15 anni è presente sul mercato nazionale come azienda che si propone di essere un partner affidabile per la gestione di tutti gli aspetti legati all'impiantistica generale con particolare riferimento agli impianti di climatizzazione ventilazione dell'aria e agli impianti idrici di distribuzione dell'acqua da uso umano.

A&G Multiservice opera nelle seguenti settori:

Settore Impiantistico per la progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti di condizionamento dell'aria, elettrici e idraulici di tipo civile ed industriale.

Settore Edile per la progettazione, realizzazione, ristrutturazione e manutenzione di immobili ed opere civili in generale.

Settore Tecnologie e servizi di Bonifiche per lo studio e valutazione dei rischi correlati all'igiene negli impianti di areazione e negli impianti idrico-sanitari civili ed industriali.

La Società opera su tutto il territorio nazionale e presso clienti quali Ospedali Pubblici e Privati, Aeroporti, Enti Pubblici, Trasporti, Aziende, Strutture Turistiche e Ricettive, Uffici ecc. ecc

Negli anni la competenza nel settore specifico è cresciuta fino a diventare azienda leader in Italia nel campo delle bonifiche e sanificazioni degli impianti aeraulici ed idrici.

Dal 2007 la nostra società è iscritta ad AIIISA (Associazione Italiana Igienisti Sistemi Aeraulici) e a NADCA (National Air Duct Cleaners Association) e nell'anno successivo arriva la certificazione ASCS (Air Systems Cleaning Specialist) del primo tecnico.

La nostra competenza nel settore ci ha permesso di progettare e realizzare un impianto di produzione di biossido di cloro denominato "CocciGiò" conforme alle direttive europee (marchio CE).

Nel corso del 2014, la A&G Multiservice ha rilevato il ramo d'azienda dalla Carpem Srl, al fine di acquisire le competenze della stessa nei settori dell'edilizia, dell'impiantistica e della carpenteria metallica, acquisendo, inoltre, oltre alle attrezzature ed la personale altamente specializzato, tutti quei requisiti ad esso legati (SOA OG1, OG11, OS18, ISO 9001 e ISO 3834-4), portando l'Azienda ad un'elevata competenza multidisciplinare.

Con il ramo d'azienda la A&G Multiservice acquisisce la giusta esperienza nell'ambito della manutenzione ordinaria e straordinaria edile di edifici in ambito civile, ospedaliero ed industriale ed è, oggi, in grado di progettare, costruire, collaudare e fornire il servizio post-vendita di impianti meccanici ed elettrici in ambito civile e industriale.

Il core business azienda è rappresentato dalla divisione BONIFICHE e SANIFICAZIONI.

Negli anni di attività l'azienda ha acquisito, dunque, importanti requisiti quali:

- SOA OG 1, classe V
- SOA OG 11, classe III-bis
- SOA OS 18, classe VI
- UNI EN ISO 9001:2008 per la progettazione, costruzione e montaggio di carpenteria metallica pesante; progettazione, costruzione, manutenzione e ristrutturazione di edifici civili ed industriali con annesse opere impiantistiche
- EN ISO 3834-4:2005 per la progettazione, costruzione e posa in opera di carpenteria metallica; installazione di impianti tecnologici, quadri elettrici, di condizionamento, idrico-sanitari, antincendio (certificato ad oggi scaduto)

- ISO 9001:2008 per la conduzione e manutenzione di impianti elettrici, idrici e di condizionamento; video ispezione, pulizia e sanificazione degli impianti di climatizzazione e condotte aerauliche; trattamenti di bonifica e sanificazione impianti idrici per il contenimento delle cariche batteriche; manutenzione impianti generatori di biossido di cloro per il contenimento delle cariche batteriche
- ISO 14001:2004 per la conduzione e manutenzione di impianti elettrici, idrici e di condizionamento; video ispezione, pulizia e sanificazione degli impianti di climatizzazione e condotte aerauliche; trattamenti di bonifica e sanificazione impianti idrici per il contenimento delle cariche batteriche; manutenzione impianti generatori di biossido di cloro per il contenimento delle cariche batteriche
- BS OHSAS 18001:2007 per la conduzione e manutenzione di impianti elettrici, idrici e di condizionamento; video ispezione, pulizia e sanificazione degli impianti di climatizzazione e condotte aerauliche; trattamenti di bonifica e sanificazione impianti idrici per il contenimento delle cariche batteriche; manutenzione impianti generatori di biossido di cloro per il contenimento delle cariche batteriche
- N° 5 ASCS (Air System Cleaning Specialist)

La Società è sensibile all'adozione di strumenti di gestione che testimoniano, attestano, e rafforzano il sistema dei controlli interni, sia a garanzia di conformità sia come strumento a tutela del patrimonio e degli obiettivi aziendali verso il rischio di commissione di tutti quegli atti di «malagestione» che possono arrecare danno alla Società.

Negli anni, insieme ad altre misure di mitigazione, ha costruito un Sistema di Gestione che, attraverso l'implementazione di diverse certificazioni conformi a standard normativi volontari diversi (ISO 900, ISO 14001 e OHSAS 18001 SA8000) e da oggi con l'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs.231/01, permette di governare la compliance, misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi in relazione ai target definiti, implementare le azioni di miglioramento, sia in maniera preventiva che correttiva e far crescere il grado di consapevolezza del personale.

In questo quadro, si colloca l'adozione del Modello231 come impegno concreto all'integrità e alla volontà di contribuire attivamente alla diffusione delle cultura del fare impresa.

2.2 La normativa di riferimento

- Decreto legislativo n.81 del 09 aprile 2008 (nuovo T.U. in materia di sicurezza), trattando la materia in materia specifica e circostanziata, ha previsto nella sezione microclima all'Allegato IV ai punti 1.9.1.4 e L.9.L.5 che gli impianti di areazione debbano essere funzionanti ed efficienti e che:
 - 1,9.t.4. Gli stessi impianti devono essere periodicamente sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione per la tutela della salute dei lavoratori.

L.9.1.5, Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria respirata deve essere eliminato rapidamente.

- Protocollo Operativo AISA del 26.11.2013 per l'ispezione e la sanificazione degli impianti aeraulici.
- ACR – 2013 del 01.05.2013 – Standard Nadca per la valutazione, la pulizia ed il ripristino degli impianti HVAC.
- Conferenza Stato-Regioni del 7.02.2013 – Procedura operativa per la valutazione e la gestione dei rischi correlati all'igiene degli impianti di trattamento aria.
- Linee Guida per la tutela e la promozione della salute negli ambienti confinati - Accordo Stato Regioni del 27.09.2001.
- Conferenza Stato-Regioni del 05.10.2006
- Linee Guida per la prevenzione e il controllo della Legionellosi - Accordo Stato-Regioni del 07.05.2015.
- ACR – 2006 / 2013 – Standard Nadca per la valutazione, la pulizia ed il ripristino degli impianti HVAC.
- Direttive Europee n.89/391/CE e 89/654/CE.
- Regione Molise L.R. 15 del 13/07/2011 / 07.09.11 Norme per la prevenzione della diffusione delle malattie infettive
- Legge Regionale Regione Lombardia n.33 / 30.12.09 Testo unico delle Leggi Regionali in materia di Sanità (art.59)
- Decreto Attuativo Regione Lombardia n.1751 / 24.02.09 Prevenzione Legionellosi
- Legge Regionale Regione Lombardia n.38 / 30.12.08 Prevenzione malattie infettive (art. 2)
- Legge Regionale Regione Puglia n.45 / 23.12.08 Norme in materia sanitaria (art. 10)
- Regione Emilia-Romagna: Delibera n.1115 / 21.07.08 Estratto dalle Linee Guida Regionali per la sorveglianza ed il controllo della Legionellosi
- Legge Regionale Regione Liguria n.24 / 02.02.04 Sanzioni
- Legge Regionale Regione Liguria n.24 / 09.05.03 Regolamento di attuazione della Legge Regionale n.24 (disciplina per la costruzione, installazione, manutenzione e pulizia degli impianti aeraulici)
- Legge Regionale Regione Liguria n.24 / 02.07.02 Disciplina per la costruzione, installazione, manutenzione e pulizia degli impianti aeraulici


- Legge Regionale Regione Liguria n.24 / 05.04.02 DGR 326 - Approvazione delle Linee Guida inerenti la sorveglianza della Legionellosi in Liguria

2.3 La Governance e struttura organizzativa

Il sistema di amministrazione e controllo adottato è il seguente:

- l'organo amministrativo è l'Amministratore Unico a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società ad eccezione delle materie riservate per legge alla competenza dei soci.
- Il controllo contabile è affidato al Collegio Sindacale composto da tre componenti effettivi e due supplenti

La struttura organizzativa della Società è la seguente: Organigramma



3 Il modello di Organizzazione, Controllo e Gestione

3.1 Composizione del Modello

Il modello di organizzazione e gestione di A&G Multiservice S.r.l. è costituito dalla seguente documentazione:

- [Linee Guida di Confindustria](#)
- [Codice Etico](#)

- Modello di organizzazione e gestione che descrive le misure di prevenzione e controllo dirette alla prevenzione dei reati previsti dal D.lgs. 231/01 e i suoi principi regolatori;
- La documentazione operativa interna, in particolare l'insieme delle policy, regolamenti e delle procedure organizzative, nonché la documentazione contrattuale che definisce i principi generali di riferimento nella gestione dei processi aziendali.

3.2 Obiettivi e finalità perseguite nell'adozione del Modello

La Società è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, del lavoro dei propri dipendenti e delle aspettative degli stakeholders ed è consapevole dell'importanza di dotarsi di un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti, collaboratori e partner d'affari. La Società adotta il modello di organizzazione e gestione con la consapevolezza che un'efficiente ed equilibrata organizzazione dell'impresa, idonea a prevenire la commissione di reati, è perseguito intervenendo, principalmente, sui processi di formazione ed attuazione delle decisioni della Società, sui controlli, preventivi e successivi, nonché sui flussi di informazione, sia interna che esterna.

Attraverso l'adozione del Modello, ci si propone di perseguire nello specifico le seguenti principali finalità:

- sensibilizzare tutti coloro che operano in nome e per conto della Società ad una cultura di impresa improntata alla legalità e determinare negli stessi la consapevolezza che in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate possano incorrere nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali comminabili nei loro stessi confronti e di sanzioni amministrative irrogabili alla Società;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dalla Società, in quanto le stesse (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali la Società intende attenersi nell'attuazione della propria mission aziendale;
- consentire alla Società di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi attraverso la diffusione di una cultura del controllo volta a governare tutte le fasi decisionali e operative dell'attività sociale e la previsione di un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio.

Il Modello e i principi in esso contenuti si applicano agli Organi societari, ai dipendenti, ai collaboratori, ai consulenti, ai fornitori, ai partners e, più in generale, a tutti coloro che, a qualunque titolo, operano nell'ambito delle attività sensibili per conto o nell'interesse della Società (di seguito "Destinatari").

3.3 La metodologia adottata per l'implementazione del Modello

In conformità a quanto prescritto dal D. Lgs. 231/2001 (in particolare dall'art. 6) ed illustrato nelle Linee Guida delle associazioni di categoria utilizzate, oltre che definito da consolidata giurisprudenza, il modello organizzativo è costruito come il risultato ultimo di una serie di attività complesse. Ciò per permettere che l'adozione del modello possa rappresentare un effettivo ed efficace strumento di prevenzione attraverso l'adozione di un generale, completo ed idoneo sistema di controlli interni.

Le attività si sono articolate nelle seguenti fasi:

- identificazione delle attività sensibili, cioè di quelle attività o fasi di processo che prevedono una significativa esposizione (in astratto) al rischio di commissione (o tentativo) di reati;
- conduzione di interviste con i vari responsabili di processo sulle modalità di gestione operativa degli stessi dirette ad evidenziare anche il sistema dei controlli esistenti e la documentazione di riferimento;
- sulla base dei risultati ottenuti si è proceduto a comparare le procedure esistenti, il livello di controlli definiti, il grado di conoscenza e diffusione degli stessi e le attività a rischio evidenziate, così da definire e formalizzare la Gap Analysis della Società e valutare le aree e/o le attività non sufficientemente presidiate a garanzia dell'efficacia del modello di organizzazione e gestione;
- all'esito della valutazione di cui sopra si è definito il livello di criticità per ciascuna attività sensibile sulla base del livello di controllo ed il rischio potenziale. Il controllo per l'attività sensibile è determinato verificando la presenza e l'adeguatezza degli standard di controllo definiti da Confindustria. Il rischio potenziale per l'attività sensibile è determinato partendo dalla gravità delle sanzioni del reato collegato, ovvero l'entità massima della sanzione applicabile (amministrativa e/o interdittiva);
- a seguito dell'individuazione e accettazione del livello di criticità per ciascuna attività sensibile sono state identificate le azioni e le contromisure per la gestione del rischio definito (mitigazione, accettazione, trasferimento e eliminazione);
- adozione delle misure di prevenzione e controllo all'interno della documentazione costituente il Modello: formalizzazione e/o integrazione della documentazione esistente della Società con le attività ed i controlli definiti e/o la produzione di documentazione normativa ex-novo;
- implementazione del Modello di Organizzazione e Gestione come documento di sintesi e raccordo dei principi, regole di comportamento, protocolli definiti, misure specifiche di prevenzione e controllo, organi e soggetti interessati e sistema sanzionatorio;
- definizione e aggiornamento del sistema dei flussi informativi, evidenziando in particolare l'oggetto del flusso informativo, il soggetto responsabile e la frequenza di campionamento;

- pianificazione dell'attività di formazione differenziata e di attività di audit sui processi identificati come esposti a rischio di commissione reati.

4 Caratteristica e struttura del sistema dei controlli interni

Il sistema di controllo interno si qualifica come l'insieme degli strumenti volti a fornire una ragionevole garanzia circa il raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia operativa, affidabilità delle informazioni, rispetto delle leggi e dei regolamenti, nonché salvaguardia del patrimonio anche contro possibili frodi o illeciti.

Così come definito dalle Linee Guida di Confindustria gli elementi caratterizzanti il sistema dei controlli sono:

- formalizzazione del sistema dei controlli in apposita documentazione aziendale diretta a definire e regolamentare modalità e tempi delle attività relative ai controlli stessi nonché l'effettuazione dei controlli anche di supervisione;
- tracciabilità al fine di rendere documentabile e verificabile l'effettuazione dei controlli attestanti le caratteristiche e le motivazioni delle singole operazioni ed al fine di consentire, altresì, di individuare con chiarezza chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa;
- segregazione al fine di garantire la separazione di funzioni evitando cioè che la gestione dell'intero processo venga assolta in autonomia da una singola persona;
- attribuzione di poteri autorizzativi (deleghe e procure), ove risulti possibile ed opportuno distribuirli coerentemente con l'organizzazione aziendale al fine di evitare l'attribuzione di poteri illimitati e, soprattutto, la chiara conoscibilità all'interno e all'esterno dell'organizzazione dei poteri e delle responsabilità.

La Società ha adottato un sistema di controllo modulato nei seguenti livelli:

- Controlli di I livello sono rappresentati dai cosiddetti "controlli di linea" e sono svolti dai responsabili di funzione o mediante ricorso a figure professionali esterne; rientrano tra questi sia i momenti di verifica e controllo definiti dalle procedure operative aziendali sia gli audit interni sul rispetto dei processi operativi.
- Controlli di II livello diretti normalmente al monitoraggio del processo di gestione e controllo di rischi; rientrano tra questi, ad esempio, gli audit dell'Organismo di Vigilanza ovvero le attività di verifica condotte dagli Enti di Certificazione.

5 L'esposizione al rischio

5.1 Premessa metodologica

I processi definiti e le attività aziendali possono essere esposti al rischio di commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 secondo tre modalità distinte:

- esposizione diretta, se l'esecuzione delle attività all'interno del processo è per se stessa esposta al rischio di commissione di illecito. Ad esempio, la richiesta di permessi, autorizzazioni e/o titoli abilitativi, comportando un contatto diretto con la Pubblica Amministrazione, espone il personale incaricato direttamente ai reati di truffa, corruzione o indebita percezione di fondi;
- esposizione strumentale, se il processo di per se stesso non è esposto a rischio di commissione di illecito ma lo è il suo risultato. Si pensi, ad esempio, all'assunzione di dipendenti legati a funzionari della Pubblica Amministrazione che può costituire la "dazione" attraverso la quale si perfeziona il reato di corruzione per l'esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri d'ufficio o, ancora, alla stipula di contratti di consulenza che, se effettuata senza particolari attenzioni o cautele, può costituire la modalità attraverso la quale costituire fondi da utilizzare per scopi di natura illecita.
- nessuna esposizione, se l'attività o il processo non presentano una significativa esposizione al rischio di commissione di alcuno dei c.d. reati presupposto.

OMISSIS...